STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 149

Autorità competente a disporre la sospensione cautelare ed a concedere l'assegno alimentare

La sospensione cautelare e' disposta, con provvedimento motivato, dal direttore generale per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e dai direttori centrali e direttori compartimentali, nella rispettiva competenza, per il rimanente personale. Nei casi d'urgenza il provvedimento puo' essere adottato dal direttore centrale o compartimentale competente, anche per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, salvo ratifica dell'autorita' prevista nel primo comma. Le stesse autorita' previste nel primo comma sono competenti a concedere l'assegno alimentare ai sensi dell'art. 147.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	III — Sospensione d'ufficio e cautelare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-149-autorita-competente-a-disporre-la-sospensione-cautelare-ed-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it